

REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il presente Regolamento detta i principi e regola le modalità e le procedure di gestione diretta e l’affidamento in concessione degli impianti sportivi del Comune di Castel Baronia e delle attrezzature in essi esistenti.

Gli impianti sportivi di proprietà comunale e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica delle attività sportive motorie e ricreative e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili e diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

A tal fine sono da considerarsi di interesse pubblico:

- a) Le attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l’attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l’attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l’attività sportiva per le scuole, l’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.
- b) Le attività sportive di interesse pubblico, l’attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

Articolo 2

Classificazione degli impianti sportivi

Il presente Regolamento ha per oggetto l’accesso, l’uso, la custodia, la pulizia e la manutenzione degli impianti sportivi di proprietà comunale che sono i seguenti:

- a) **Campo di calcio a 5;**
- b) **Campo da tennis;**
- c) **Pista di pattinaggio;**
- d) **Palestra polifunzionale coperta;**
- e) **Complesso spogliatoi;**
- f) **Ogni altra infrastruttura esistente o di prossima costruzione che rende possibile la pratica delle diverse discipline.**
- g) **Campo di calcio e spogliatoio.**

L’uso e la gestione si intendono estese anche all’area tribuna, agli spazi liberi, ai percorsi ed al verde, in pratica l’intero complesso compresa la buona tenuta degli spazi esterni ad esso asserviti.

A tal fine si allega planimetria con l’individuazione dell’intera area oggetto di affidamento in concessione.

Articolo 3

Tipologia ed uso

Gli impianti possono essere concessi in uso temporaneo per:

- a) Manifestazioni sportive;
- b) Allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee;
- c) Manifestazioni di carattere diverso (spettacoli, convegni, congressi, mostre, etc.).

Le manifestazioni di cui al punto c) possono essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a), b) e c) dell'art. 1 e dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Gli impianti sportivi sono affidati in concessione temporanea a società o gruppi sportivi affiliati al C.O.N.I. o a qualsiasi forma associativa, legalmente riconosciuta dall'Amministrazione Comunale, con preferenza nella scelta alle associazioni esistenti ed operanti nel Comune di Castel Baronia.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle associazioni che svolgono attività sportive nei confronti di portatori di handicap ed attività correttive e riabilitative per i giovani e gli anziani.

La concessione temporanea, di norma, si intende anche per gli impianti tecnologici necessari allo svolgimento delle attività.

L'orario assegnato deve essere rigorosamente osservato.

Articolo 4

Durata della concessione

La concessione ha una durata massima di anni tre dalla data di stipula della stessa.

Entro il 31 settembre di ogni anno l'Amministrazione Comunale unitamente al concessionario predispone il calendario per l'utilizzo degli impianti. Detto calendario viene predisposto osservando il seguente criterio di priorità:

- 1- Attività scolastica, di ogni ordine e grado;
- 2- Attività comunali;
- 3- Attività corsistiche;
- 4- Altre attività.

Per sopraggiunte esigenze potranno essere modificati gli orari di assegnazione degli impianti.

Articolo 5

Modalità di assegnazione

Gli interessati che intendono manifestare la propria disponibilità di gestione degli impianti sportivi possono presentare la domanda di concessione, a firma del responsabile della società o gruppi sportivi affiliati al C.O.N.I. o a qualsiasi forma associativa, legalmente riconosciuta dall'Amministrazione Comunale, successivamente all'affissione dell'avviso pubblico che ne disciplina la tempistica.

Le domande presentate dopo tale data saranno prese in considerazione solo nel caso in cui non pervenissero manifestazioni di interesse nei termini previsti dall'avviso pubblico.

Le domande devono contenere:

- a) La ragione sociale della società, del gruppo sportivo o dell'associazione, i dati anagrafici del legale rappresentante ed il recapito del richiedente;
- b) Il programma delle attività che si intendono svolgere;
- c) Una dichiarazione di assunzione di responsabilità del richiedente con impegno a stipulare polizza assicurativa con società di primaria importanza;
- d) L'impegno di rendere i locali nelle stesse condizioni di agibilità in cui sono stati consegnati dall'Ente contraattore.

Articolo 6

Responsabilità civile

Il concessionario degli impianti sportivi è direttamente responsabile per eventuali danni che possano derivare a persone o cose nell'utilizzo dei locali e delle strutture.

Il Comune non può essere chiamato in causa per rispondere dei danni causati agli atleti o al pubblico derivanti dall'uso degli impianti oggetto della concessione.

A tal fine i concessionari degli impianti devono rilasciare apposita dichiarazione liberatoria all'Amministrazione Comunale per qualsiasi furto avvenuto negli stessi per la durata della concessione nonché per eventuali danni a persone o cose.

Articolo 7

Norme comportamentali

Il concessionario si impegna a garantire l'osservanza dei seguenti dettami, oltre agli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti siano essi statali che regionali:

- a) Il concessionario deve far osservare agli utenti un comportamento disciplinato e rispettoso;
- b) È fatto divieto assoluto di fumare all'interno delle strutture siano esse coperte che scoperte;
- c) È fatto obbligo di garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia ed igiene consone al rispetto del luogo;
- d) È fatto obbligo rispettare il versamento degli oneri a favore del Comune;
- e) È fatto divieto assoluto di svolgere pubblicità salvo specifiche autorizzazioni;
- f) È fatto obbligo al concessionario di far rispettare agli atleti, che accedono all'interno delle strutture, l'uso di calzature idonee alla pratica della disciplina nel rispetto e salvaguardia della pavimentazione dei campi di gioco;
- g) È assolutamente vietata la sub-concessione, pena la revoca della stessa.

Articolo 8

Inventario, custodia e sorveglianza

Per l'intera durata della concessione il concessionario degli impianti sarà considerato come responsabile unico dei beni affidatigli nonché custode degli stessi.

La concessione ingloba anche l'uso di tutte le attrezzature comunali esistenti messe a disposizione per l'ordinaria manutenzione e gestione degli impianti o aree di che trattasi.

All'atto della consegna degli impianti, dei servizi annessi, delle attrezzature, deve essere redatto un inventario dei beni e in contraddittorio un apposito verbale nel quale si dovrà descrivere il livello di funzionalità degli stessi.

Alla scadenza della concessione sarà redatto giusto verbale di riconsegna degli impianti ed il concessionario sarà tenuto ad integrare eventuali differenze che potrebbero essere riscontrate.

A tale garanzia del contratto di concessione dovrà essere allegata polizza fideiussoria.

Articolo 9

Obblighi del concessionario

La gestione degli impianti comporterà per il concessionario l'esecuzione di precisi obblighi:

- 1- Ordinaria manutenzione;
- 2- Apertura, chiusura e conduzione dell'impianto. Tutto ciò anche durante gli orari in cui le strutture saranno utilizzate direttamente e gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati.
- 3- Custodia degli impianti e delle attrezzature in essi esistenti o che ivi saranno collocate nonché il ripristino o la sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso improprio o dalla scarsa sorveglianza.
- 4- Scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitarie, per la prevenzione di infortuni o di incendi;
- 5- Il Comune è sollevato da responsabilità per apporti di lavoro o per prestazioni di opere che sono posti in essere per qualsiasi motivo tra parte concessionaria e terzi.
- 6- Pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento degli impianti.
- 7- Acquistare a proprie spese le piccole attrezzature necessarie che, per cattivo uso, non fossero più rispondenti ai requisiti di regolarità o sicurezza; previa segnalazione formale al Comune. A tal fine redigerà apposito DVR ai sensi del D.P.R. 81.

Ai fini della manutenzione ordinaria l'U.T.C. comunale impartirà all'occorrenza o in caso di necessità gli standards di manutenzione.

Articolo 10

Manutenzione straordinaria

Il Comune, qualora se ne ravvisasse la necessità, attuerà gli interventi di manutenzione straordinaria degli interi complessi sportivi al fine di renderne più funzionale l'utilizzo, adeguando in termini di sicurezza gli stessi al fine di rispondere alle normative vigenti.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire lavori di completamento o ampliamento degli impianti in qualsiasi momento utile, in tal caso saranno sospese totalmente o parzialmente tutte le concessioni.

Articolo 11

Canone, tariffe e agevolazioni

Il canone che il concessionario dovrà versare al Comune per la gestione degli impianti sarà stabilito dalla Giunta Comunale previa acquisizione dei pareri dei Responsabili al servizio Ragioneria e Ufficio Tecnico.

Il canone dovrà essere versato semestralmente e posticipatamente a decorrere dalla data del contratto su ccp. 13096839 intestato alla Tesoreria Comunale di Castel Baronia..

Il mancato pagamento del canone comporta l'immediata revoca della concessione.

Le tariffe di ingresso agli impianti sportivi comunali, sono fissate annualmente dall'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale.

Il concessionario garantirà l'ingresso gratuito per le scuole dell'obbligo durante le ore di lezione scolastica

Dovrà inoltre prevedersi una differenza economica sulla tariffa d'uso tra i residenti nel Comune di CastelBaronia e i non residenti, stabilendo una riduzione nella misura del 50% rispetto alle tariffe ordinarie.

Il concessionario provvederà a gestire gli introiti degli impianti sportivi e dei servizi accessori autonomamente.

Articolo 12

Controlli e innovazione

Il Comune ha ampia facoltà di verifica e controllo del puntuale rispetto delle norme di cui al presente Regolamento e all'utilizzo delle strutture.

In caso di cattivo uso degli impianti, dei servizi annessi e delle strutture di proprietà comunale dovute a negligenza o noncuranza, l'Amministrazione Comunale provvederà a diffidare la concessione e se nel termine di mesi 1(uno) non si adeguasse, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca della concessione senza alcun indennizzo.

Il concessionario non potrà apportare alcuna innovazione o trasformazione degli impianti senza le preventive e formali autorizzazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

Eventuali spese per l'acquisto di attrezzature o macchinari dovranno essere preventivamente sottoposti al vaglio dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 13

Punto ristoro- spazi pubblicitari

Al concessionario degli impianti sportivi è data la facoltà di allestire in tutte le aree di pertinenza i punti di ristoro ai sensi della normativa vigente.

sono ammessi i seguenti spazi pubblicitari: cartelloni, pannelli e schermi previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Volantinaggio o distribuzione pubblicitaria, annunci a mezzo altoparlante, riprese televisive e trasmissioni radiofoniche sono autorizzate.

Articolo 14

Divieto di sub- concessione

E' vietato sub- concedere parzialmente o totalmente a terzi gli impianti sportivi oggetto della concessione pena la revoca immediata della stessa.

Articolo 15

Diritto di revoca da parte del Comune

Al Comune compete ampio diritto di revoca in qualsiasi momento della concessione al verificarsi di uno dei casi previsti nel presente Regolamento o di ogni altro provvedimento motivato dell'Amministrazione Comunale adottato con delibera di Giunta Comunale senza che nulla il concessionario possa pretendere dall'Ente.

Articolo 16

Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse alla stipulazione e registrazione della concessione-contratto sono a carico del concessionario.

Articolo 17

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia e alle norme del Codice Civile in quanto applicabili.